

Sentenza n. 7797/2017 pubbl. il 28/09/2017
RG n. 13932/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

n. 13932/16 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

TRA

~~_____~~,
con l'avv. Franco Muratori;

ricorrente

E

03 691 7111 1000, (IV) n. 097 2008 00 147 1108 8000, (V) n. 097 2013 01 028 4255 0000, complessivamente pari a Euro 16.973,38 e dichiara che le somme ivi indicate non sono dovute da [REDACTED];

- per l'effetto, dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2016 000 25 181 000, limitatamente alla parte di esso riguardante le cartelle di pagamento suddette, per Euro 16.973,38;
- condanna Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) a rifondere al procuratore antistatario di parte opponente le spese di lite che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
- compensa tra le altre parti le spese del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha depositato in data 8/4/2016 ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2016 000 25 181 000, deducendone l'illegittimità per le motivazioni ivi indicate - tra cui, in particolare, l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e previdenziali sottesi al suddetto preavviso di fermo - e presentando le proprie conclusioni (da intendersi qui integralmente trascritte e riprodotte), ivi compresa l'istanza di sospensiva del preavviso di cui sopra.

Si sono costituiti tempestivamente INPS e INAIL, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività del ricorso, chiedendo inoltre il rigetto del ricorso nel merito.

Si è costituita tardivamente Equitalia, in data 10/2/2017, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito e allegando documentazione a sostegno della propria difesa.

Alla udienza del 16/2/2017 parte ricorrente ha disconosciuto la documentazione prodotta da Equitalia e ha chiesto lo stralcio della medesima, in quanto tardiva e quindi inammissibile; inoltre ha dedotto la tempestività del proprio ricorso, in quanto presentato in data 8/4/2016, cioè entro 40 giorni dalla ricezione del menzionato preavviso di fermo, pervenuto al ricorrente in data 16/2/2016.

In punto di diritto va premesso che la giurisprudenza ha chiarito che *“il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 [...] e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cassazione civile SS.UU. 7 maggio 2010 n. 11087).*

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il preavviso di fermo amministrativo – al pari del successivo atto di fermo amministrativo – non costituisce già esso stesso un atto della sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata (Cassazione civile sez. VI 05 dicembre 2011 n. 26052; *contra* Cassazione civile sez. VI 22 novembre 2011 n. 24646) e neppure una sanzione amministrativa (Tribunale Bari sez. I 27 marzo 2012 n. 1094; Tribunale Bari sez. I 27 marzo 2012 n. 1093), essendo piuttosto una misura inserita in un procedimento amministrativo alternativo alla esecuzione forzata vera e propria (Tribunale Roma, sez. IV, 12 gennaio 2015 n. 544), avente funzione preparatoria e anticipatoria del futuro pignoramento (Tribunale Bari sez. I 27 marzo 2012 n. 1094).

Ne deriva che l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva (Cassazione civile sez. VI 22 luglio 2016 n. 15143).

Da quanto detto deriva che l'eccezione preliminare di tardività sollevata avverso il ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXXXX~~ è infondata, non applicandosi automaticamente a tale ricorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c. e neppure il

termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (salva l'applicazione di tali termini limitatamente alle singole censure, contenute nel ricorso, aventi per oggetto vizi formali o sostanziali degli altri atti della procedura esecutiva correlata alla procedura amministrativa di fermo).

Va pure disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da INPS e INAIL (e, invero, anche da Equitalia), giacché le censure proposte dal ricorrente si riferiscono sia, a monte, all'esistenza del credito degli enti impositori INPS e INAIL – per cui l'Agente di riscossione stava procedendo sia in sede esecutiva sia in sede amministrativa – sia, a valle, a singoli atti dell'esecuzione e della correlata procedura amministrativa di fermo, con conseguente esigenza di rendere la sentenza opponibile sia agli enti impositori sia all'Agente di riscossione.

Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso è tempestiva, in quanto fondata su un fatto nuovo che non era possibile dedurre in precedenza in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (atti esecutivi che il ricorrente, peraltro, nega gli siano mai stati notificati in precedenza) : inoltre tale eccezione risulta fondata, per i motivi indicati appresso, derivando da ciò l'assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata dalle parti.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che il credito portato in una cartella di pagamento non opposta si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi (Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397).

Nel caso di specie Equitalia, costituitasi tardivamente, non ha provato l'esistenza di atti interruttivi compiuti entro ciascun quinquennio successivo alla nascita della pretesa contributiva e previdenziale degli enti impositori e all'ultimo atto interruttivo precedentemente compiuto, essendo la documentazione allegata inammissibile ai sensi dell'art. 416 c.p.c.

Poiché tale prova costituisce un fatto decisivo per la soluzione della controversia, questo giudice avrebbe potuto – come in effetti ha fatto in passato – esercitare i propri poteri istruttori ufficiosi e acquisire comunque ex art. 421 c.p.c. la documentazione tardivamente prodotta, al fine di accertare la verità storica degli eventi controversi tra le parti.

Tuttavia nel caso concreto ciò non è possibile, poiché Equitalia, oltre ad esser stata carente sul piano probatorio, è stata anche (ancor più) carente sul piano assertivo, essendosi limitata a dedurre, a contestazione della eccezione di prescrizione presentata dal ricorrente, da un lato che “è pacifico che le n. 5 cartelle di pagamento n. 097 2006 02 033 7780 6000, n. 097-2007 01 444 1073 1000, n. 097 2007 03 691 7111 1000, n. 097 2008 00 147 1108 8000, n. 097 2013 01 028 4255 0000, cui si riferisce il preavviso di fermo, oggetto della presente opposizione, sono state ritualmente notificate con prova delle notifiche che si deposita (ALL. 3)”, e, dall’altro, che la stessa Equitalia avrebbe “provveduto alla notifica di n. 2 avvisi di intimazione rispettivamente in data 31/03/2012 e 24/11/2012 (ALL. 4)”.

Quest’ultima asserzione – oltre a rinviare integralmente a una documentazione tardivamente prodotta in giudizio dall’Agente di riscossione e quindi inammissibile – appare essa stessa completamente generica e non circostanziata, poiché da essa non si riesce a comprendere a quali cartelle di pagamento avrebbero fatto riferimento i due suddetti atti di intimazione menzionati da Equitalia.

Peraltro anche l’esame dell’allegato 4 di Equitalia non consente affatto di attribuire univocamente a una o più cartelle sottostanti al preavviso di fermo i predetti due atti di intimazione.

Non potendosi questo giudice sostituire alle parti anche sul piano della formulazione delle domande e delle eccezioni di loro spettanza, e gravando su Equitalia l’onere di provare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione (successiva alla notifica delle cartelle), non può quindi che ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ricorrente e, per l’effetto, dichiararsi che quest’ultimo nulla deve a INPS e INAIL in riferimento ai crediti portati dalle cartelle suddette e che il preavviso di fermo, nella parte in cui era fondato su tali cartelle, è inefficace.

Quanto detto comporta l’assorbimento di ogni altra domanda e eccezione.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico della convenuta Equitalia, sulla quale incombeva l’onere di dimostrare l’interruzione della prescrizione.

Tra le altre parti, le spese del giudizio vanno compensate.

Sentenza n. 7797/2017 pubbl. il 28/09/2017
RG n. 13932/2016

Roma, 28.09.2017.

Il giudice

Massimo Pagliarini

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Claudio Silvestrini